

MISE - Fondo Transizione Industriale

Finalità

Il presente Fondo ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del Fondo, le imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- d) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER;
- e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.



Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivamente ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivamente ammissibile.;
- c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

- a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

- a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni

per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;
essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:

- a) conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
- b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;
- c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

Ai fini dell'accesso al Fondo, i programmi di investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, che definisca lo stato dell'arte dell'unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi.

Il predetto studio o documento dovrà quindi individuare, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento realizzabili nell'ambito di unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso:

- a) l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
- b) l'installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
- c) l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
- d) l'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

A completamento del programma di investimento, sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del programma di investimento, progetti per la formazione del personale.

I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:

- a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);
- b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
- c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, il Soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 (dodici) mesi.

Entità e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del **contributo a fondo perduto**, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:

- a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensità previste dagli aiuti di cui alla Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del Regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all'articolo 10, comma 2;

- b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale o dall'articolo 17 del Regolamento GBER;
- c) per gli investimenti coerenti con le finalità, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle intensità previste dal punto 53quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto;
- d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensità previste dall'articolo 31 del Regolamento GBER.

Presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento.